



Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 agosto 1999¹ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri è modificata come segue:

Titolo dopo l'art. 15o

Sezione 1c^{bis}:

**Scambio d'informazioni sullo stato di salute prima del trasferimento
nello Stato Dublino competente**

(art. 111a^{bis} LStrl)

Art. 15o^{bis}

Lo scambio d'informazioni sullo stato di salute prima del trasferimento nello Stato Dublino competente e la registrazione dei dati afferenti sono retti dagli articoli 6b e 6c dell'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999² sull'asilo.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2026.

¹ RS 142.281

² RS 142.314

